

MODIFICHE STATUTO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 08 10 2018  
RAFFRONTO ARTT. VECCHIO E NUOVO TESTO

<p><b>Art. 6 - Scelte di investimento</b> 1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione monocomparto con gestione assicurativa di ramo I. Tale comparto risulta idoneo, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del DM n. 62 del 2007, ad accogliere il conferimento tacito del Tfr ai sensi della normativa vigente.</p>	<p><b>Art. 6 - Scelte di investimento</b> 1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione monocomparto con gestione assicurativa di ramo I. Tale comparto risulta idoneo, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del DM n. 62 del 2007, ad accogliere il conferimento tacito del Tfr ai sensi della normativa vigente. <b>In caso di prestazione pensionistica anticipata in forma di rendita temporanea, risulta altresì idoneo alla gestione della porzione residua del montante non ancora erogato.</b></p>	<p>Recepimento modifiche per erogazione RITA. Essendo il fondo monocomparto la modifica è limitata alla idoneità del comparto a gestire il montante destinato alla RITA</p>
<p><b>Art. 8 - Contribuzione</b> 1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando. 2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti è stabilita dalla fonte istitutiva in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto". 3. Ferme restando le predette misure minime, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico. 4. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente. 5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro come stabilito dalle fonti istitutive. 6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. 7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di</p>	<p><b>Art. 8 - Contribuzione</b> Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: <del>il versamento di</del> contributi a carico del lavoratore; <b>e i contributi</b> del datore di lavoro; <del>e attraverso il conferimento del</del> il TFR maturando <del>ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.</del> 2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti è stabilita dalla fonte istitutiva in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto". 3. Ferme restando le predette misure minime, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico. 4. <del>È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.</del> <b>E' previsto il conferimento del TFR al fondo pensione in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni degli accordi delle fonti istitutive in materia.</b> 5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro come stabilito dalle fonti istitutive. 6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.</p>	<p>Recepimento modifiche per TFR come dettate da circ. Covip 5027/2017.</p>

MODIFICHE STATUTO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 08 10 2018  
RAFFRONTO ARTT. VECCHIO E NUOVO TESTO

	<p>appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.</p> <p>8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.</p>	<p>7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.</p> <p>8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.</p> <p><b>9. Sono consentiti a favore dell'aderente versamenti integrativi su base volontaria, secondo le modalità definite dal Fondo.</b></p>	
	<p><b>Art. 9 - Prestazioni pensionistiche</b></p> <p>1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.</p> <p>3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.</p> <p>4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione</p>	<p><b>Art. 9 - Prestazioni pensionistiche</b></p> <p>1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.</p> <p>3. L'aderente, <b>che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari</b>, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, <b>in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)</b> con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai <b>requisiti alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per l'accesso alle prestazioni per la pensione di vecchiaia</b> nel regime obbligatorio di appartenenza <b>in caso di cessazione dell'attività</b></p>	<p>Recepimento modifiche per erogazione RITA come dettate da circ. Covip 888/2018.</p> <p>Recepimento modifiche per erogazione RITA come dettate da circ. Covip 888/2018</p>

MODIFICHE STATUTO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 08 10 2018  
RAFFRONTO ARTT. VECCHIO E NUOVO TESTO

<p>individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo il 70 per cento della posizione individuale maturata, in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente, risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.</p> <p>5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.</p> <p>6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.</p> <p>7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 11, commi 5 e 6.</p>	<p><del>lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.</del></p> <p>4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.</p> <p>5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiedere la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.</p> <p>6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 11 e 12, ovvero la prestazione pensionistica.</p> <p>7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.</p> <p>8. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo il 70 per cento della posizione individuale maturata, in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente, risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.</p> <p>9. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla</p>	
--	--	--

MODIFICHE STATUTO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 08 10 2018  
RAFFRONTO ARTT. VECCHIO E NUOVO TESTO

		<p>data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.</p> <p>10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.</p> <p>11. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 11, commi 5 e 6.</p>	
	<p><b>Art. 11 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale</b></p> <p>1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.</p> <p>2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:</p> <p>a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;</p> <p>b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;</p> <p>c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;</p> <p>d) riscattare l'intera posizione individuale</p>	<p><b>Art. 11 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale</b></p> <p>1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.</p> <p>2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:</p> <p>a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;</p> <p>b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;</p> <p>c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; <del>Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto</del></p> <p>d) <b>in tutti gli altri casi di perdita dei</b></p>	<p>Recepimento modifiche per erogazione RITA come dettate da circ. Covip 888/2018</p> <p>Introduzione di ulteriore flessibilità ovvero la facoltà per coloro che perdono il requisito di partecipazione al fondo di riscattare anche parzialmente la posizione. Indicare genericamente tutte le altre cause di perdita del requisito diverse dai commi 2 e 3 come anche revisionato dal nuovo comma 5 dell'art. 14 del Decreto.</p>

MODIFICHE STATUTO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 08 10 2018  
RAFFRONTO ARTT. VECCHIO E NUOVO TESTO

<p>maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto.</p> <p>e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.</p> <p>3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.</p> <p>4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.</p> <p>5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è il valore della riserva matematica netta maturata alla data dell'evento rivalutata".</p> <p>6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.</p>	<p><b>requisiti di partecipazione diversi dai commi precedenti</b>, riscattare l'intera posizione individuale maturata <b>o parte di essa</b> ai sensi dell'art.14, comma 5, del D.Lgs. 252/2005. <b>Il riscatto parziale è consentito una sola volta in relazione allo stesso rapporto associativo nella misura massima del 50% ;</b></p> <p>e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.</p> <p>3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, <b>ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)</b>, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.</p> <p>4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.</p> <p>5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è il valore della riserva matematica netta maturata alla data dell'evento rivalutata".</p> <p>6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.</p>	<p>Recepimento modifiche per erogazione RITA come dettate da circ. Covip 888/2018</p>
<p><b>Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni</b> L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di:</p> <p>a) approvazione del bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni vigenti in materia;</p> <p>b) indirizzi e direttive riconnessi agli scopi istituzionali del Fondo;</p> <p>c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;</p> <p>d) conferimento della revisione legale dei conti al collegio dei sindaci; qualora il collegio non sia composto integralmente da sindaci iscritti all'Albo dei Revisori, delibera sul conferimento della revisione</p>	<p><b>Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni</b> L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di:</p> <p>a) approvazione del bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni vigenti in materia;</p> <p>b) indirizzi e direttive riconnessi agli scopi istituzionali del Fondo;</p> <p>c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;</p> <p>d) <b>conferimento della revisione legale dei conti, su proposta motivata dall'organo di controllo, a soggetti di cui all'art. 2409 bis del codice civile, ove detta revisione non sia conferita al Collegio stesso; al collegio</b></p>	<p>Revisione dell'articolo 16 e 22 come indicato da Covip nella lettera del 27.06.2016 ovvero la richiesta di eliminazione dell'incertezza in merito all'attribuzione della revisione da parte dell'assemblea condizionata a posteriori alla presenza dell'iscrizione al registro dei revisori. Introdotta norma di più comune utilizzo tra i fondi pensione.</p>

MODIFICHE STATUTO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 08 10 2018  
RAFFRONTO ARTT. VECCHIO E NUOVO TESTO

<p>legale di conti su proposta motivata dell'organo di controllo a soggetti di cui all'art.2409 bis del Codice Civile, fermo restando il rispetto del D.M. n. 79/2007;</p> <p>e) esercizio dell'eventuale azione di responsabilità nei confronti della società di revisione;</p> <p>f) azione di responsabilità verso i Consiglieri ed i Sindaci;</p> <p>g) approvazione del compenso spettante ai Sindaci, se non diversamente stabilito nello statuto.</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera in materia di:</p> <p>a) modifiche dello Statuto;</p> <p>b) scioglimento della associazione e delibere consequenziali;</p> <p>c) quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto."</p>	<p><del>dei sindaci qualora il collegio non sia composto integralmente da sindaci iscritti all'Albo dei Revisori, delibera sul conferimento della revisione legale di conti su proposta motivata dell'organo di controllo a soggetti di cui all'art.2409 bis del Codice Civile, fermo restando il rispetto del D.M. n. 79/2007;</del></p> <p>e) esercizio dell'eventuale azione di responsabilità nei confronti della società di revisione;</p> <p>f) azione di responsabilità verso i Consiglieri ed i Sindaci;</p> <p>g) approvazione del compenso spettante ai Sindaci, se non diversamente stabilito nello statuto.</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera in materia di:</p> <p>a) modifiche dello Statuto;</p> <p>b) scioglimento della associazione e delibere consequenziali;</p> <p>c) quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto."</p>	
<p><b>Art. 19 – Modalità di funzionamento e attribuzioni</b></p> <p>1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta almeno da un terzo dei suoi componenti e comunque una volta all'anno - entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio - per deliberare in ordine al bilancio d'esercizio.</p> <p>2. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante comunicazione scritta in forma cartacea o elettronica contenente l'ordine del giorno e la documentazione ove prevista. Le riunioni del Consiglio si tengono presso la sede sociale di cui all'art.1.</p> <p>3. Il Consiglio ha altresì obbligo di promuovere, secondo le procedure stabilite dal presente Statuto, l'adeguamento della normativa statutaria conseguente alla sopravvenienza di nuove disposizioni di legge o contrattuali.</p> <p>4. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.</p> <p>5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di iscrizione e, a parità, dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.</p> <p>6. Delle riunioni del Consiglio viene</p>	<p><b>Art. 19 – Modalità di funzionamento e attribuzioni</b></p> <p>1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta almeno da un terzo dei suoi componenti e comunque una volta all'anno - entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio - per deliberare in ordine al bilancio d'esercizio.</p> <p>2. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante comunicazione scritta in forma cartacea o elettronica contenente l'ordine del giorno e la documentazione ove prevista. Le riunioni del Consiglio si tengono presso la sede sociale di cui all'art.1. <b>Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno altresì essere tenute anche per teleconferenza e per videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione di tutti i partecipanti e la possibilità degli stessi di seguire la discussione e intervenire attivamente e in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e deve trovarsi il Segretario per la redazione del verbale.</b></p> <p>3. Il Consiglio ha altresì obbligo di promuovere, secondo le procedure stabilite dal presente Statuto, l'adeguamento della normativa statutaria conseguente alla sopravvenienza di nuove</p>	

MODIFICHE STATUTO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 08 10 2018  
RAFFRONTO ARTT. VECCHIO E NUOVO TESTO

<p>redatto, su apposito libro, il relativo verbale che viene sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.</p> <p>7. Il Consiglio è investito - nel rispetto del presente Statuto e dell'allegato Regolamento - dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Fondo, compreso quello di indire, in casi eccezionali di particolare gravità, una consultazione generale di tutti i Soci, nelle forme che riterrà più idonee. A tale effetto è richiesta l'unanimità dei voti dei presenti.</p>	<p>disposizioni di legge o contrattuali.</p> <p>4. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.</p> <p>5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di iscrizione e, a parità, dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.</p> <p>6. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che viene sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.</p> <p>7. Il Consiglio è investito - nel rispetto del presente Statuto e dell'allegato Regolamento - dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Fondo, compreso quello di indire, in casi eccezionali di particolare gravità, una consultazione generale di tutti i Soci, nelle forme che riterrà più idonee. A tale effetto è richiesta l'unanimità dei voti dei presenti.</p>	
<p><b>Art. 22 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione e Attribuzioni</b></p> <p>1. La gestione del Fondo è controllata da un Collegio di Sindaci, costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti; sia gli effettivi, sia i supplenti, sono designati per metà dall'Assemblea dei Delegati dei Soci lavoratori e per metà da SARA assicurazioni spa per i Soci Impresa.</p> <p>2. Tutti i componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.</p> <p>3. Il Collegio dei Sindaci nomina al proprio interno il Presidente ed un Vice Presidente; assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei Delegati; redige il verbale di ciascuna riunione; ha l'obbligo di comunicare - dandone notifica al Presidente del Consiglio di Amministrazione - alla competente Commissione di vigilanza le eventuali irregolarità riscontrate, trasmettendo alla Commissione stessa sia i verbali delle riunioni nelle quali l'organo di controllo ha riscontrato che i fatti portati al proprio esame integrano fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità.</p>	<p><b>Art. 22 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione e Attribuzioni</b></p> <p>1. La gestione del Fondo è controllata da un Collegio di Sindaci, costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti; sia gli effettivi, sia i supplenti, sono designati per metà dall'Assemblea dei Delegati dei Soci lavoratori e per metà da SARA assicurazioni spa per i Soci Impresa.</p> <p>2. Tutti i componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.</p> <p>3. Il Collegio dei Sindaci nomina al proprio interno il Presidente ed un Vice Presidente; assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei Delegati; redige il verbale di ciascuna riunione; ha l'obbligo di comunicare - dandone notifica al Presidente del Consiglio di Amministrazione - alla competente Commissione di vigilanza le eventuali irregolarità riscontrate, trasmettendo alla Commissione stessa sia i verbali delle riunioni nelle quali l'organo di controllo ha riscontrato che i fatti portati al proprio esame integrano fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità.</p>	

MODIFICHE STATUTO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 08 10 2018  
RAFFRONTO ARTT. VECCHIO E NUOVO TESTO

<p>4. La carica di sindaco è compatibile con la posizione di socio del Fondo.</p> <p>5. I Sindaci restano in carica tre anni; agli effetti di detto triennio, per quanto riguarda i Sindaci subentrati si tiene conto anche del periodo di carica del Sindaco sostituito. Le cariche di Presidente, di Vice Presidente competono di triennio in triennio alternativamente ad un membro di designazione dei Soci Impresa e ad un membro di designazione dei Delegati; la carica di Presidente sarà riservata ad un Sindaco di designazione dei Delegati quando nello stesso triennio è Presidente del Consiglio di amministrazione il membro di designazione dei Soci Impresa.</p> <p>6. I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere nominati/eletti per non più di tre mandati consecutivi.</p> <p>7. I Sindaci si riuniscono almeno una volta l'anno prima dell'approvazione del bilancio. Il collegio dei Sindaci è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente presso la sede di cui all'art. 1. Le deliberazioni del collegio dei Sindaci debbono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.</p> <p>8. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>9. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti, salvo quando ricorrano i presupposti previsti dall'art.16 comma 1 punto d). Il collegio dei sindaci accerta la regolare tenuta della contabilità, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà e può procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e deve redigere una relazione al rendiconto consuntivo annuale.</p> <p>10. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio. Il Collegio ha altresì l'obbligo di</p>	<p>4. La carica di sindaco è compatibile con la posizione di socio del Fondo.</p> <p>5. I Sindaci restano in carica tre anni; agli effetti di detto triennio, per quanto riguarda i Sindaci subentrati si tiene conto anche del periodo di carica del Sindaco sostituito. Le cariche di Presidente, di Vice Presidente competono di triennio in triennio alternativamente ad un membro di designazione dei Soci Impresa e ad un membro di designazione dei Delegati; la carica di Presidente sarà riservata ad un Sindaco di designazione dei Delegati quando nello stesso triennio è Presidente del Consiglio di amministrazione il membro di designazione dei Soci Impresa.</p> <p>6. I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere nominati/eletti per non più di tre mandati consecutivi.</p> <p>7. I Sindaci si riuniscono almeno una volta l'anno prima dell'approvazione del bilancio. Il collegio dei Sindaci è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente presso la sede di cui all'art. 1. Le deliberazioni del collegio dei Sindaci debbono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.</p> <p>8. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>9. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti, <del>salvo quando ricorrano i presupposti previsti</del> diversa previsione di cui all'art.16 comma 1 punto d). Il collegio dei sindaci accerta la regolare tenuta della contabilità, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà e può procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e deve redigere una relazione al rendiconto consuntivo annuale.</p> <p>10. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.</p>	
--	--	--

MODIFICHE STATUTO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 08 10 2018  
RAFFRONTO ARTT. VECCHIO E NUOVO TESTO

<p>comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.</p> <p>11. Per la funzione del collegio dei sindaci compete un compenso forfettario determinato sulla base della tariffa Sara così articolata:</p> <p>a) Il compenso per le verifiche ed i controlli sul bilancio e la redazione della relazione dell'Assemblea, viene fissato in Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) lordi annui, quale valore di partenza determinato in funzione del numero di aderenti al 31.12.2015. Al successivo triennio la somma va incrementata o decrementata del 5% nel caso in cui il saldo degli aderenti alla fine del triennio sia maggiore o minore di 100 unità rispetto al triennio precedente.</p> <p>b) Il compenso per la revisione contabile se effettuata dal collegio dei sindaci, viene commisurato al 25% della lettera a).</p> <p>Il compenso del presidente di cui alle lettere a) e b) verrà maggiorato del 25%."</p>	<p>Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.</p> <p>11. Per la funzione del collegio dei sindaci compete un compenso forfettario determinato sulla base della tariffa Sara così articolata:</p> <p>a) Il compenso per le verifiche ed i controlli sul bilancio e la redazione della relazione dell'Assemblea, viene fissato in Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) lordi annui, quale valore di partenza determinato in funzione del numero di aderenti al 31.12.2015. Al successivo triennio la somma va incrementata o decrementata del 5% nel caso in cui il saldo degli aderenti alla fine del triennio sia maggiore o minore di 100 unità rispetto al triennio precedente.</p> <p>b) Il compenso per la revisione contabile <del>se effettuata dal collegio dei sindaci</del>, viene commisurato al 25% della lettera a).</p> <p>Il compenso del presidente di cui alle lettere a) e b) verrà maggiorato del 25%."</p>	
--	---	--